



CIRCOLARE N° 38 DEL 10/8/2011

Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti di trattamento rifiuti – Entrata in vigore SISTRI

Sono state pubblicate su BURL Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 05 agosto 2011 le linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 (Impianti per i quali la provincia ha rilasciato una autorizzazione all'esercizio e che non sono soggetti alla normativa IPPC).

In analogia alle definizioni di modifica e di modifica sostanziale contenute rispettivamente all'art. 5, comma 1, lett. l) e l – bis), della parte seconda del d. lgs 152/06 a seconda della rilevanza ambientale della variante, valutata come indicato nella delibera, si distinguono: varianti sostanziali e varianti non sostanziali.

Variante sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Sono varianti sostanziali:

- le varianti che di per sé sono soggette a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o in conseguenza delle quali l'impianto nel suo complesso rientra tra quelli soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
- le varianti che comportano un aumento di potenzialità di trattamento o di stoccaggio superiore o uguale al 10 % di quella dell'autorizzazione originaria considerando la sommatoria delle eventuali successive varianti;
- le varianti che comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato, che necessitano un titolo edilizio da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06;
- le varianti che comportano l'avvio di tipologie di trattamento e/o operazioni non precedentemente autorizzate, ivi compreso l'integrazione di rifiuti con diversa classificazione, a meno che l'attribuzione di nuove operazioni non sia riconducibile a provvedimenti anche regionali di carattere generale o a diversa codifica delle medesime operazioni;
- le varianti che comportano impatti su matrici ambientali non valutate nelle istruttorie precedenti perché non interessate dall'impianto così come già autorizzato;
- l'aumento delle superfici totali di impianto a prescindere dall'utilizzo o meno delle stesse;

- ogni altra variante che l’Autorità competente giudichi sostanziale a seguito di proprio motivato parere in sede istruttoria e per la quale deve procedersi con conferenza di servizi (ad esempio le varianti che comportano l’emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alle Tabelle A1 e A2 dell’Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06 o Tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06).

Variante non sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto che non produce effetti negativi e significativi per l’ambiente.

Le varianti non sostanziali si distinguono in:

- a) varianti subordinate alla modifica/integrazione dell’autorizzazione;
- b) varianti subordinate a nulla-osta.

L’esercizio delle attività oggetto di variante non sostanziale può avvenire solo previa modifica/integrazione del provvedimento autorizzativo o nulla osta, secondo il caso.

Varianti subordinate alla modifica/integrazione dell’autorizzazione

- varianti che comportano la revisione della descrizione delle operazioni dell’impianto e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e nell’allegato tecnico che ne costituisce parte integrante;
- attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) che comportino impatti esclusivamente su matrici ambientali già valutate nell’istruttoria precedente;
- variazione nei quantitativi di rifiuti stoccati o trattati inferiore al 10% e che non comporti il raggiungimento della soglia di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
- introduzione di nuovi CER stoccati o trattati, senza che vi siano modifiche sostanziali ai cicli di recupero/smaltimento e senza introduzione di nuove operazioni di recupero/smaltimento.

Varianti subordinate al nulla-osta

- modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
- modifica o sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle operazioni autorizzate;
- interventi di manutenzione straordinaria, comprensivi di sostituzioni di parti di impianti resesi necessarie a causa dell’invecchiamento tecnologico che comunque non comportino aumento delle potenzialità autorizzate;
- modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate.

SISTRI : Si ricorda l'entrata in vigore dal 1 Settembre del Sistri per il 1° gruppo di soggetti obbligati che sono :

- i produttori di rifiuti speciali pericolosi (art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52), che hanno più di 500 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti;
- le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti (all'art. 3, comma 1, lettere c) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52);
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti (all'art. 3, comma 1, lettere d) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52);
- i soggetti di cui all'art. 3 del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 non menzionati nei commi da 1 a 5 dell'art. 1 del D.M. 26 maggio 2011 e di cui all'art. 4 dello stesso D.M. 52/2011 vale a dire imprese portuali, operatori logistici in stazioni ferroviarie, interporti, scali merci e consorzi per il riciclaggio di particolari categorie di rifiuti.